



PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE E LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

Regolamento n. 71	
Approvazione	Delibera deliberazione commissariale n. 50 del 02/10/1997
Modifica	Delibera Consiglio Provinciale n. 60 del 20.12.2000
Modifica	Delibera del Commissario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 7 del 10.08.2012
Modifica	Delibera Consiglio Provinciale n. 32 del 08.09.2015

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ALIENAZIONE
E LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI

S O M M A R I O

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- " 2 - Beni immobili di interesse storico e artistico
 - " 3 - Competenze degli organi
 - " 4 - Perizie e stima dei beni
 - " 5 - Condizioni generali di vendita
 - " 6 - Modalità di vendita
 - " 7 - Gli incanti
 - " 8 - Pubblicità degli avvisi di gara
 - " 9 - Commissione di gara
 - " 10 - Offerte per procura e per persona da nominare
 - " 11 - Depositi di garanzia e per spese contrattuali
 - " 12 - Modalità della gara
 - " 13 - Offerte mediante schede segrete
 - " 14 - Ripetizione della gara
 - " 15 - Verbale di gara
 - " 16 - Restituzione dei depositi
 - " 17 - Approvazione del verbale di gara
 - " 18 - Diritto di prelazione
 - " 19 - Vendita a trattativa privata
 - " 20 - Vendita a trattativa privata diretta
 - " 21 - Pagamento del prezzo di vendita
 - " 22 - Spese contrattuali
 - " 23 - Acquisizione di spazi per le funzioni istituzionali
 - " 24 - Concessione in uso / locazione / comodato
 - " 25 - Semplificazione della documentazione e suo controllo
 - " 26 - Rinvio dinamico
 - " 27 – Disposizioni finali

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di alienazione e gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione Provinciale di Como nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

2. I beni immobili da alienare vengono individuati nel programma pluriennale di dismissione ed il loro valore è di norma indicato nei bilanci preventivi annuali, sulla base di una stima di massima effettuata dal settore competente.

ART. 2 - BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

1. Per le alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà della Amministrazione Provinciale, trovano applicazione le disposizioni di cui D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12, comma 3 e seguenti della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e dal D.P.R. 7 settembre.2000, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3 - COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Le alienazioni di beni immobili, qualora non siano previste in atti fondamentali del Consiglio, appartengono alla competenza del Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

2. Il procedimento dipendente e conseguente alla deliberazione del Consiglio Provinciale, appartiene al Responsabile del Settore competente, il quale è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

ART. 4 - PERIZIA E STIMA DEI BENI

I beni oggetto di alienazione debbono essere previamente identificati dall'Ufficio Tecnico competente, in modo che siano indicati:

- a) la ubicazione, le colture, la qualità dei fabbricati, i diritti, le servitù, i confini e i dati catastali;
- b) la qualità, la natura e la quantità delle pertinenze e degli accessori;
- c) il valore di base di vendita dell'immobile è determinato, una volta approvato il bilancio preventivo, con apposita perizia estimativa redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base della metodologia e delle tecniche estimative più coerenti alla natura dei beni da valutare.

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La deliberazione del Consiglio Provinciale, con la quale si dispone l'alienazione del bene deve contenere:

- a) la descrizione del bene oggetto della vendita con l'indicazione dei confini;
- b) l'indicazione dei dati catastali:
 - partita catastale
 - per i terreni: reddito dominicale, reddito agrario e superficie
 - per i fabbricati: consistenza e rendita catastale

- c) l'indicazione degli oneri inerenti al bene;
- d) il prezzo di stima dell'immobile.

2. La vendita, altresì, è effettuata, con l'osservanza delle seguenti condizioni generali:

- a) la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, coi medesimi oneri e nello stato e forma con la quale l'immobile è posseduto e goduto dall'Amministrazione Provinciale;
- b) qualunque responsabilità dell'Amministrazione Provinciale è limitata ai casi di evizione che privi l'acquirente della disponibilità e godimento in tutto o in parte dell'immobile acquistato;
- c) l'acquirente s'intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione; gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati al perfezionamento del contratto;
- d) l'acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell'Amministrazione rispetto all'immobile;
- e) il corrispettivo della vendita dovrà essere versato in unica soluzione, secondo i termini e le modalità stabilite dall'Amministrazione;
- f) la prestazione di adeguate garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi a presentare le offerte e per assicurare l'adempimento dei loro impegni, nonché il luogo in cui l'aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio legale.

ART. 6 - MODALITA' DI VENDITA

1. La vendita dei beni si effettua mediante pubblici incanti, sulla base del valore di stima, previa le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 7 - GLI INCANTI

1. L'apertura degli incanti è resa nota mediante pubblici avvisi, nei quali sono indicati:

- a) i beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
- b) il prezzo estimativo sul quale si aprono gli incanti e i termini di pagamento;
- c) i diritti ed i pesi inerenti all'immobile;
- d) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede agli incanti;
- e) il luogo e l'ufficio in cui si eseguono gli incanti;
- f) l'Ufficio presso il quale sono ostensibili i documenti;
- g) l'ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a concorrere all'asta e quello presuntivo del deposito da effettuarsi dall'offerente in caso di aggiudicazione, nonché l'indicazione della Tesoreria presso cui devono effettuarsi i depositi;
- h) l'avvertenza espressa se l'aggiudicazione sia definitiva o se sulla stessa siano ammessi successivi aumenti, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione; se sulla stessa siano ammessi successivi aumenti, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;
- i) le principali condizioni di vendita di cui sia opportuno che si abbia cognizione;
- l) il modo in cui si procede agli incanti;
- m) l'indicazione, quando trattasi di incanto a schede segrete, che si farà luogo all'aggiudicazione anche quando si presenti un solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo stabilito per l'incanto.

ART. 8 - PUBBLICITA' DEGLI AVVISI DI GARA

1. Gli avvisi degli incanti vengono resi noti mediante pubblicazione degli stessi con le seguenti modalità:

- a) all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Provinciale per almeno 30 giorni;
- b) all'Albo Pretorio del Comune dove si trova il bene oggetto di alienazione;
- c) sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- d) per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione locale qualora l'importo a base d'asta sia almeno pari a 200.000 EURO;
- e) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale qualora l'importo a base d'asta sia almeno pari a 1.000.000 EURO;

2. Le pubblicazioni di cui alle lettere da b) ad f) devono avvenire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto.

3. I termini di cui ai commi precedenti possono essere ridotti in caso di comprovata e motivata urgenza.

ART. 9 - COMMISSIONE DI GARA

1. L'incanto ha luogo nell'Ufficio indicato nell'avviso e la gara viene effettuata da apposita Commissione così composta:

- a) Dirigente del Settore, con funzioni di Presidente;
- b) n. 2 dipendenti provinciali, componenti, scelti fra gli addetti all'unità organizzativa competente;

2. Assiste il Segretario designato dal Dirigente del Settore, con l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni.

ART. 10 - OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE

1. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico, o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d'asta.

2. Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.

3. L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e, questa dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto dell'aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni successivi, mediante atto pubblico o con firma autenticata da notaio. In mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

4. In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare, sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione.

5. I depositi eseguiti dall'aggiudicatario rimangono vincolati, nonostante l'offerta sia stata fatta per persona da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

ART. 11 - DEPOSITI DI GARANZIA E PER SPESE CONTRATTUALI

1. Nessuno può partecipare all'asta se non comprovi di aver depositato, presso la Tesoreria Provinciale, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo sul quale l'incanto viene aperto e

l'ammontare presunto delle spese contrattuali indicato nell'avviso, fermo restando che il Dirigente responsabile del procedimento può disporre la riduzione al 5% in relazione all'entità del valore del bene.

2. Il deposito potrà essere fatto in numerario o in rendita sul debito pubblico dello Stato.
3. Nessuno, per qualsiasi motivo, può essere dispensato dall'effettuare i depositi di cui ai precedenti commi.
4. Il deposito fatto dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta sarà considerato in acconto del prezzo di aggiudicazione, e, qualora eseguito in titoli di rendita sul debito pubblico, sarà convertito, a spese dello stesso aggiudicatario, in denaro contante.

ART. 12 - MODALITA' DELLA GARA

1. L'asta, si tiene nel seguente modo:

per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

ART. 13 - OFFERTE MEDIANTE SCHEDE SEGRETE

1. Le offerte segrete, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, devono essere inviate all'Amministrazione, ad esclusivo rischio del concorrente, per mezzo del servizio postale raccomandato. Tali offerte, per essere valide, devono pervenire, in piego sigillato, non più tardi del giorno precedente a quello fissato per la gara, entro l'ora stabilita nell'avviso.
2. Per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami. Ricevute tutte le offerte, l'autorità che presiede l'asta, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di gara, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta voce le offerte.
3. L'aggiudicazione ha luogo a favore di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.
4. L'aggiudicazione ha luogo anche quando sia stata presentata una sola offerta e questa non sia inferiore al valore stabilito a base d'asta.
5. Quando due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, con offerta segreta. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.
6. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

ART. 14 - RIPETIZIONE DELLA GARA

1. Nel caso che risulti infruttuoso il primo esperimento d'asta, si procede ad un secondo esperimento con le stesse condizioni e modalità di svolgimento del primo oppure, qualora si ritenga che la diserzione sia causata da eventuale elevatezza del prezzo, si potrà disporre la

ripetizione della gara procedendo alla riduzione fino a un massimo del 20% del prezzo fissato con il precedente incanto.

2. Qualora risultino infruttuosi due esperimenti d'asta e l'Amministrazione, previa relazione del competente Ufficio, ritenga che la diserzione non sia causata da eventuale elevatezza del prezzo medesimo, ma da altre cause, provvede per nuovi esperimenti di gara sullo stesso prezzo.

3. Nel caso si ritenga che la diserzione sia causata da eventuale elevatezza del prezzo medesimo, si procede ad ulteriori due esperimenti d'asta, con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 20% del valore di stima.

ART. 15 - VERBALE DI GARA

1. L'esito della gara deve risultare dal processo verbale che, sotto la sorveglianza del Presidente della Commissione di gara, viene redatto dal dipendente che assiste con funzioni di segretario.

2. Dal processo verbale deve risultare:

- a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno in cui si effettua la gara;
- b) le generalità e la qualifica di chi presiede e di chi assiste alla gara;
- c) il valore a base d'asta;
- d) le generalità, la residenza o il domicilio di ciascun offerente;
- e) le offerte avanzate o pervenute ed il prezzo offerto;
- f) la indicazione se l'offerta è fatta in nome proprio, o per procura, o per persona da nominare;
- g) l'aggiudicazione dell'immobile fatta al migliore offerente con la indicazione del prezzo e del trasferimento della proprietà dell'immobile, ai patti ed alle condizioni stabilite dalla legge e dell'avviso di gara.

3. Chiusa la gara, il Presidente dichiara aggiudicatario il migliore offerente, appone la propria firma al verbale provvisorio di gara e cura che lo stesso sia sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, dal dipendente che funge da segretario, dall'aggiudicatario e dalla persona dichiarata che sia presente, qualora l'offerta e l'aggiudicazione siano state fatte per persona da nominare.

4. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di firmare il verbale, se ne fa menzione nel verbale stesso.

5. Qualora non siano state presentate offerte o le stesse non siano state ritenute ammissibili a norma di legge e del presente regolamento, si compila un processo verbale di asta deserta.

ART. 16 - RESTITUZIONE DEI DEPOSITI

1. I depositi effettuati, agli effetti del precedente art. 11 dai concorrenti che non sono rimasti aggiudicatari, sono restituiti dal Tesoriere della Amministrazione Provinciale dietro ordine del Dirigente del Settore.

ART. 17 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA

1. Proclamata l'aggiudicazione definitiva, il verbale di gara con tutti i relativi atti e documenti viene definitivamente approvato dal Dirigente del Settore Patrimonio con apposita determinazione dirigenziale.

2. Il processo verbale di aggiudicazione e la determinazione di approvazione sono notificati all'acquirente.

ART. 18 - DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Il Comune sul cui territorio insiste l'immobile oggetto di alienazione ha diritto di prelazione sullo stesso. A tale scopo la Provincia è tenuta a notificare al Comune:

- a) i dati identificativi dei beni alienati;
- b) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni da alienare;
- c) l'indicazione della natura e delle condizioni delle alienazioni;
- d) i dati identificativi dell'acquirente e del suo domicilio.

2. Il Comune ha la facoltà di acquistare i beni alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di aggiudicazione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato dal Comune entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notificazione.

3. Il diritto di prelazione del Comune non si estende agli immobili alienabili a mezzo delle trattative private perviste agli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

4. Ai sensi delle vigenti norme è sempre comunque prevalente il diritto di prelazione a favore di conduttori degli immobili, affittuari dei terreni e dei concessionari in uso.

ART. 19 - VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA

1. L'Amministrazione può procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata, come segue:

- a) degli immobili per i quali si sia verificata almeno una diserzioni dell'incanto. Tale facoltà è ammessa purchè il prezzo e le condizioni dell'ultima asta andata deserta non subiscano variazioni se non a vantaggio dell'Amministrazione;
- b) anche senza preventivo esperimento di pubblico incanto, degli immobili inseriti nel programma di alienazione e sottoposti a perizia di stima asseverata, il cui valore non ecceda Euro 154.937,07 quando la commerciabilità del bene è, per l'ubicazione e la consistenza, limitata ad una cerchia ristretta di interessati e sia espressamente previsto nella deliberazione consiliare.

2. Le offerte che fossero presentate devono essere accompagnate dalle quietanze del Tesoriere Provinciale, comprovanti gli avvenuti depositi di garanzia e delle spese contrattuali.

3. Nel caso in cui vengano presentate più offerte, l'Amministrazione indice, tra gli offerenti, una licitazione privata sulla base della maggiore offerta ricevuta.

4. L'esito della licitazione deve risultare da apposito processo verbale da approvarsi con determinazione dirigenziale.

5. La vendita viene aggiudicata con determina dirigenziale a favore di chi abbia presentato la migliore offerta in aumento.

6. Quando sia stata presentata una sola offerta, o i concorrenti partecipanti alla licitazione non abbiano migliorato l'offerta sulla quale la licitazione fu aperta, la vendita viene conclusa a trattativa privata nei confronti dell'unico offerente o di colui sulla cui offerta è seguita la licitazione risultata infruttuosa.

7. Per il pagamento del prezzo si applicano le disposizioni di cui al seguente art. 21.

ART. 20 - VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA

Ai sensi dell'art. 41, 6° comma del R.D. 23.05.1924 n. 827 la trattativa privata è ammessa anche con un solo soggetto in casi eccezionali, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per l'Ente il ricorso ad uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti.

E' prevista in particolare per:

a) quegli immobili, e relative pertinenze funzionali, già concessi in uso allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e loro Consorzi, inoltre concessi in uso ad Enti Religiosi per culti ammessi nello Stato, agli Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del T.U. dell'imposta sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), solo con specifiche finalità di assistenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, se i concessionari stessi intendano acquisire l'immobile di cui trattasi;

b) quegli immobili inseriti nel programma di alienazioni e sottoposti a perizia di stima asseverata, il cui valore non ecceda Euro 154.937,07 qualora per circostanze speciali, da motivare adeguatamente nel provvedimento che dispone l'alienazione, l'Amministrazione lo ritenga opportuno o conveniente in ragione della commerciabilità, ubicazione e consistenza del bene il cui interesse è limitato ad un solo soggetto.

c) i relitti stradali (aree di sedime stradale non più destinate al transito in conseguenza di interventi di allargamento - rettifica - variante o sistemazione di un tratto di strada) il cui valore, previa perizia tecnica di stima, sia inferiore ad Euro 15.493,70 anche se non sono stati inseriti nel programma di dismissione, con i frontisti (proprietari dell'area che confina con la strada o la proprietà provinciale).

ART. 21 - PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA

1. Entro 60 giorni da quello in cui gli è stata notificata la intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione, l'acquirente deve versare presso la Tesoreria Provinciale il prezzo di aggiudicazione.

2. Il deposito effettuato a garanzia dell'offerta viene computato in acconto sul prezzo di aggiudicazione.

3. Dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata quietanza al competente servizio provinciale.

4. Dal giorno dell'avvenuta aggiudicazione, l'acquirente subentra nel godimento dei frutti, in tutti i diritti ed azioni spettanti alla Amministrazione Provinciale e nell'obbligazione del pagamento delle imposte e di ogni altro onere.

5. L'acquirente non potrà entrare nel possesso materiale dei beni acquistati prima dell'avvenuta stipulazione del contratto di compravendita.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese d'asta e contrattuali, nonché quelle da esse dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario. Nelle spese contrattuali si comprendono anche quelle di stampa e di pubblicazione, affissione e inserzione, obbligatorie ai sensi del presente regolamento.

ART. 23 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI

Il processo di decentramento amministrativo di funzioni statali e regionali porta con sé quale conseguenza la necessità di un continuo monitoraggio delle esigenze di spazi da destinare alle funzioni istituzionali.

Allo scopo di una oculata gestione dei fabbricati, il Servizio Patrimonio sulla base delle esigenze espresse dalla Conferenza dei Dirigenti propone annualmente alla Giunta il programma di utilizzo degli immobili detenuti ed evidenzia la necessità di risorse finanziarie per l'acquisizione di ulteriori spazi.

Sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta esperisce preliminarmente il tentativo di acquisizione in concessione a titolo gratuito o in locazione a canone ridotto degli immobili appartenenti allo Stato o agli altri Enti Pubblici a norma delle leggi vigenti in materia.

Se il tentativo non ottiene risultato ovvero i tempi di acquisizione non sono consoni alle esigenze rilevate, procede alla ricerca sul mercato a mezzo di trattativa privata.

Il relativo contratto potrà essere concluso solo previa perizia tecnica di congruità del canone rispetto ai prezzi medi di mercato.

ART. 24 - CONCESSIONE IN USO / LOCAZIONE / COMODATO

L'Ente può concedere in uso o in locazione a terzi i fabbricati di proprietà o porzioni di essi non utilizzabili per le finalità istituzionali.

Il canone delle locazioni o concessioni è determinato di norma in base ai prezzi medi di mercato. Nel caso in cui la concessione rivesta carattere di particolare utilità sociale la Giunta Provinciale può deliberare la concessione a titolo gratuito per una durata comunque non superiore a 29 anni e sempre che le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria siano a carico dei concessionari.

ART. 25 - SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SUO CONTROLLO

- 1) Ai sensi della Legge 15.05.1997 n. 127, e successive modifiche e integrazioni, in materia di snellimento dell'attività amministrativa, il concorrente può avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio per le attestazioni di stati, fatti, qualità personali richieste dal bando di gara.
- 2) I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno la validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno la validità di sei mesi dalla data del rilascio salvo che disposizioni di Legge o regolamenti prevedano una validità superiore.
- 3) Si applicano in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà le linee guida approvate dalla Giunta Provinciale in data 17.05.2000 registro n. 109 prot. n. 11445.
- 4) Ai sensi dell'art. 4 della Legge 23.12.1999 n. 488, la Provincia è esonerata dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale.

ART. 26 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà posta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il competente ufficio provinciale nonché tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia di Como.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto provinciale;
 - c) il Regolamento dei contratti;
 - d) il Regolamento di contabilità.